


LA GUIDA AL JOBS ACT

I controlli



UNA REGIA UNICA PER LA VIGILANZA

Nasce l'Agenzia per coordinare gli interventi di Lavoro, Inps e Inail

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

La razionalizzazione e la semplificazione dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché l'eliminazione delle possibili sovrapposizioni degli interventi ispettivi, sono gli obiettivi alla base dell'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 183/14 (Jobs act) mediante l'istituzione di una **Agenzia unica** per le ispezioni del lavoro.

La delega è stata attuata dal Governo con lo schema del decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale mediante l'istituzione dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**, che integra i servizi ispettivi del ministero del Lavoro, dell'**Inps** e dell'**Inail**. L'Ispettorato avrà personalità giuridica di diritto pubblico, sarà dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Lavoro e avrà sede centrale a Roma.

Un decreto presidenziale, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del dlgs, adotterà lo statuto con il quale saranno anche assegnati gli obiettivi attribuiti al direttore dell'Ispettorato.

Tra le funzioni assegnate all'Ispettorato nazionale emerge quella primaria di coordinamento su tutto il territorio nazionale della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già stabiliti dall'articolo 13 del Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro). L'Ispettorato svolgerà,

altresì, gli accertamenti per il riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, al rischio da queste ultime, alle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi dovuti all'**Inail**. La struttura svolgerà le attività di studio, analisi, nonché di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro ed associazioni, finalizzate al contrasto al lavoro sommerso e irregolare. Eserciterà e co-

ordinerà, inoltre, le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, esercitando i controlli previsti dalle direttive europee di prodotto.

Si tratta di attività svolte sulla base delle direttive del ministero del Lavoro, al quale verranno riferite, unitamente a **Inps** e **Inail**, le informazioni utili alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle amministrazioni. Sono organi dell'Ispettorato, oltre al direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che opereranno senza ricevere gettoni di presenza o emolumenti. Mentre il direttore sarà nominato con decreto presidenziale tra il personale «in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato», il cda, che si compone di quattro dirigenti, sarà nominato con decreto del Lavoro. Analogo decreto sarà emanato per la nomina di tre membri effettivi ed altrettanti supplenti che costituiranno il collegio dei revisori.

Con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 45 giorni dalla data in vigore del dlgs, saranno disciplinate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità economica e finanziaria per la sua gestione, garantendo l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'**Inps** e dell'**Inail**, nonché del Comando carabinieri tutela del lavoro, garantendo che lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale ispettivo abbia luogo con modalità flessibili e semplificate.

Per assicurare omogeneità operative ai funzionari ispettivi dell'**Inps** e dell'**Inail** sono attribuiti i poteri già assegnati agli ispettori del lavoro, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Analogamente, al contingente di carabinieri operanti presso le sedi territoriali sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti agli ispettori del lavoro, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del Dlgs 124/04.

In merito a tale contingente, presso la sede centrale di Roma dell'Ispettorato, alle dipendenze del ministro del Lavoro, è istituito il "Comando carabinieri per la tutela del lavoro". Inoltre, presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opererà un contingente di personale dipendente funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del predetto Comando. Il personale dell'Arma già operante presso il Lavoro, salvo possibili riduzioni del contingente, è sostanzialmente "trasferito" nell'ambito dell'Ispettorato.

La dotazione organica dell'Ispettorato, da definirsi sempre con Dpcm, non sarà superiore a 6.357 unità, ripartite tra qualifiche dirigenziali e non. Con lo stesso decreto sarà altresì individuata la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato, prevedendo la presenza di 80 uffici in luogo degli attuali 85. Dalla stessa data cesseranno di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e agli Ispettorati territoriali sono attribuiti i compiti già assegnati alle predette direzioni. Presso tali nuove strutture sarà trasferito tutto il personale da individuarsi con il citato decreto.

Il programma

01 | LA SERIE

Si chiude oggi, con due pagine destinate al riordino dei servizi ispettivi, la serie di approfondimento in quattro puntate destinati ai quattro recenti decreti attuativi del Jobs Act

02 | LE ALTRE PUNTATE

La prima puntata, pubblicata sul Sole 24 Ore di martedì scorso è stata dedicata al decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti, che contiene, tra l'altro, anche la nuova disciplina dei controlli a distanza. La rete delle politiche attive e la nuova disciplina della condizionalità per gli aiuti in caso di disoccupazione hanno costituito, invece, il focus pubblicato mercoledì 9 settembre. Ieri, infine, sono state analizzate le nuove strategie in materia di ammortizzatori sociali

GLI STRUMENTI ISPETTIVI

In materia di salute e sicurezza piani in sinergia con Asl e Arpa

Per razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del dlgs saranno individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di Inps e Inail che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Saranno tuttavia fatte salve le esigenze del Ministero, dell'Inps e dell'Inail di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni. Si tratta, rispettivamente, della corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e relative attività conciliative, sull'osservanza di tutte le disposizioni legislative poste alla tutela fisica dei lavoratori, della corretta applicazione delle disposizioni di legge riguardanti le prestazioni previdenziali, della corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'individuazione delle tariffe e dei corrispondenti premi, tenuto conto degli esatti fattori di rischi ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro l'Ispettorato si coordinerà con i servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali (Asl) e le Agenzie regionali per la protezione ambientale (Arpa) per assicurare l'uniformità di comportamento e una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando nel contempo la sovrapposizione degli interventi.

Operativamente, il coordinamento da parte dell'Ispettorato sarà realizzato non solo con la programmazione dell'attività di vigilanza, ma anche attraverso l'emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive, la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale ispettivo, compreso quello di Inps e Inail.

Al coordinamento non sono escluse la Regione Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano, con le quali si prevede che l'Ispettorato provveda alla stipula di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire in detti territori l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

L.Cai.
R.Cai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONTENZIOSO

Ispettorato rappresentato dai funzionari legali anche nei giudizi di secondo grado

Nei casi di contenzioso sui propri atti, l'Ispettorato avrà la possibilità di stare in giudizio con propri funzionari anche nel secondo grado, e non più solo in primo grado, aggirando così le varie riserve espresse finora dall'Avvocatura dello Stato.

È questa la più significativa novità introdotta sull'argomento dal Dlgs sulla vigilanza, il quale conferma anche che all'Ispettorato si applicano le disposizioni in merito alla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 1611/33; tale disposizione dovrebbe consentire una minore spesa.

Si evidenzia che tali contenziosi sono oggi curati dal secondo grado in poi sono affidati al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato. Si tratta di giudizi che riguardano le opposizioni a ordinanza ingiunzione, di opposizione a cartella esattoriale nelle materie riguardanti la tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni sul lavoro.

La modifica si fonda sull'andamento dei contenziosi nella seconda fase di gravame, dove sono state riscontrate alcune criticità, in particolar modo legate alla bassa percentuale di accoglimento, da parte delle Avvocature territoriali, delle richieste delle direzioni del lavoro di ricorrere avverso le sentenze negative emesse in primo grado.

Tale situazione ha determinato in molti casi, secondo la relazione ministeriale, la perdita delle somme ingiunte a titolo di sanzione in ragione del definitivo annullamento delle relative ordinanze, nonché ingenti esborsi a titolo di spese giudiziali liquidate a favore dei ricorrenti.

La disposizione di cui all'articolo 9 del Dlgs in prevede inoltre che, in caso di esito favorevole della lite, all'Ispettorato siano riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo, applicando le disposizioni previste per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Tali compensi vanno a confluire in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato.

L.Cai.
R.Cai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROCEDURA

Contro l'«ordinanza ingiunzione» possibile solo il ricorso diretto al Tribunale civile

Non sarà più possibile ricorrere in sede amministrativa contro l'ordinanza ingiunzione intimata dall'Ispettorato del lavoro per violazioni delle leggi sul lavoro. È questo il risultato della abrogazione dell'attuale formulazione dell'articolo 16 del Dlgs 124/04, conseguente alla soppressione degli uffici sovraordinati alle direzioni territoriali. In tal caso il trasgressore, per far valere le proprie ragioni a seguito dell'ordinanza ingiunzione, in base all'articolo 22 della legge 689/81 e s.m.i. potrà solo ricorrere direttamente al Tribunale civile: una soluzione più onerosa rispetto al ricorso amministrativo gerarchico. Resta impregiudicata la possibilità per il trasgressore di produrre al direttore dell'Ispettorato territoriale, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi, documenti e di chiedere di essere sentito dal medesimo direttore sui fatti relativi all'accertamento.

Il ricorso amministrativo al direttore dell'Ispettorato territoriale sarà, tuttavia, consentito rispetto agli atti di accertamento (quindi non l'ordinanza ingiunzione, che resta di competenza dell'Ispettorato territoriale) in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva ed assicurativa, adottati da altri organi di polizia giudiziaria diversi dagli ispettori del lavoro nell'ambito dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Tale ricorso sarà presentato entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento e deciso entro i successivi 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto). In tal caso se l'accertamento si riferisce all'applicazione di sanzioni amministrative il direttore dell'Ispettorato emetterà l'ordinanza ingiunzione per il pagamento della relativa sanzione che, a sua volta, sarà ricorribile presso il Tribunale civile. Se invece l'accertamento si riferisce alla qualificazione del rapporto di lavoro il ricorso va presentato al Giudice del lavoro.

Si ritiene confermata la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dagli ispettori del lavoro in caso di accertamento di lavoro sommerso o per gravi violazioni in materia di sicurezza.

L.Cai.
R.Cai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI

Sulle contestazioni degli atti di accertamento decide il Comitato per i rapporti di lavoro

Il decreto sull'attività ispettiva prevede la possibilità di ricorrere contro gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e quelli degli enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Il ricorso sarà inoltrato entro 30 giorni dalla notifica di tali atti alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi con provvedimento motivato dal Comitato per i rapporti di lavoro nel termine di 90 giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto). Poiché il novellato articolo 17 del Dlgs 124/04 stabilisce che il Comitato per i rapporti di lavoro è costituito presso le «competenti sedi territoriali dell'Ispettorato» e che il riferimento alle sedi interregionali, regionali o territoriali è da intendersi alla sede competente dell'Ispettorato, salvo chiarimenti ulteriori deve ritenersi che i suddetti Comitati saranno presenti nelle sedi degli Ispettorati territoriali di Milano, Venezia, Roma e Napoli.

Poiché nel nuovo articolato non si fa cenno all'eventuale ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione che abbia ad oggetto la sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro, potrebbero verificarsi due distinti procedimenti riferiti alla stessa azione: l'uno con il ricorso contro l'ordinanza ingiunzione (per le conseguenti sanzioni) diretto al Tribunale civile, l'altro con il ricorso al Comitato nei confronti degli atti di accertamento aventi, per esempio, i risvolti di natura contributiva, con due possibili diverse soluzioni.

Dovrebbe restare confermata la possibilità di ricorrere al Comitato avverso i dinieghi dell'Inps relativi alle istanze di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1, della legge 183/10. Parimenti dovrebbe restare confermata la possibilità di ricorrere al Comitato avverso la diffida accertativa per crediti patrimoniali. In tal caso il Comitato sarà allargato ad un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori. Anche per tali ricorsi l'istanza va presentata entro 30 giorni dalle decisioni, con decisione nei successivi 90 giorni, decorsi i quali i ricorsi si intendono respinti.

L.Cai.
R.Cai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le politiche attive, la scommessa da vincere del Jobs act

di Arturo Maresca

Con il Jobs act il legislatore ha operato un radicale ripensamento delle tecniche di tutela fin qui impiegate nel diritto del lavoro. Ciò è avvenuto all'interno e in consonanza con la nuova prospettiva di incentivazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato rispetto alle forme di lavoro temporaneo/precario (co.co.co o dipendente) in precedenza largamente praticate.

Tale ripensamento muove dall'individuazione del bene da garantire che non è più il posto di lavoro, ma l'occupazione. In questo modo la tutela del lavoratore - come da tempo si auspicava - non viene concentrata nel rapporto individuale di lavoro che intercorre tra il singolo prestatore e il datore di lavoro, ma tende a realizzarsi nel mercato del lavoro con la predisposizione di politiche attive finalizzate alla ricollocazione del lavoratore in un'altra occupazione.

Quindi viene superata l'idea del mantenimento a oltranza del posto di lavoro che, non di rado, veniva interpretata utilizzando la Cigs per mantenere in vita artificialmente i rapporti di lavoro al fine di garantire al dipendente la continuità del reddito, ciò anche quando per quel posto non c'era più alcun lavoro da fare o, addirittura, era venuta meno l'impresa che dava il lavoro. Un meccanismo che, seppure aveva avuto l'indubbio merito di attenuare i conflitti sociali nei casi di crisi occupazionali, forniva un alibi a sindacati, imprese e lavoratori per evitare di affrontare il cuore del problema: per i lavoratori, la loro ricollocazione e per le imprese la necessaria ristrutturazione da portare a termine per tornare a essere produttive.

Già nel 1991 con la legge 223 il problema di favorire l'uscita dall'azienda dei lavoratori in esubero strutturale era stato chiaramente individuato e la soluzione allora trovata era stata quella della "mobilità", che avrebbe dovuto garantire i lavoratori accompagnandoli da un posto a un altro. Una soluzione che venne frettolosamente abbandonata nel 1993 per ritornare al largo utilizzo delle politiche passive di sostegno al reddito di fronte all'impossibilità di garantire il passaggio del lavoratore senza soluzione di continuità da un posto ad un altro.

Con i decreti attuativi della legge delega 183/2014 si prende atto della complessità dell'operazione di ricollocazione e del tempo necessario a rioccupare il lavoratore: un tempo che deve essere proficuamente impiegato per orientare il lavoratore verso settori produttivi nei quali può essere reinserito e, in funzione di tale reinserimento, per la riconversione professionale con interventi formativi mirati al reimpiego. Quindi non più la formazione per la formazione (o per i formatori) o come occasione per consentire l'erogazione di trattamenti economici, ma finalizzata all'acquisizione di competenze professionali funzionali alla ricollocazione. In questo contesto la Naspi realizza quel sostegno al reddito necessario al sostentamento del la-

voratore non occupato, ma che si attiva in vista della sua ricollocazione.

Per realizzare questo progetto i decreti sono intervenuti sul piano dei soggetti e degli strumenti. L'Anpal, da una parte, assume la responsabilità di guidare le politiche attive e curare il raccordo delle varie fasi (dell'orientamento, della riconversione professionale, del sostegno al reddito e della ricollocazione eccetera) del complesso processo di rioccupazione e la regia delle sinergie nel rapporto tra il livello nazionale e quello territoriale. Dall'altra parte, gli operatori pubblici e privati sono chiamati a gestire la ricollocazione e a farsene carico con la responsabilità di un utile risultato.

Tutto ciò dovrebbe indurre un dinamismo del mercato del lavoro finalizzato a consentire la ricollocazione del lavoratore privo di occupazione, che non viene lasciato solo con un sussidio economico per sostenerne il reddito, in attesa che riesca a

Il nuovo sistema funzionerà se tutti gli attori coopereranno per far funzionare domanda e offerta di occupazione anche con riconversione professionale

trovare un altro lavoro, ma a cui si offrono gli strumenti per realizzare il suo reinserimento nel sistema produttivo.

Funzioneranno in concreto le politiche attive? A questa domanda potranno dare una risposta solo i risultati che si verificheranno nella fase di applicazione del nuovo sistema, tenendo conto che questi risultati non sono scontati e neppure imputabili al sistema normativo dato dal legislatore, ma all'impegno e alla convinzione che tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati dal legislatore a cooperare per il successo delle nuove politiche attive del lavoro.

L'utilità delle politiche attive, peraltro, non si esaurisce nella gestione delle eccedenze strutturali di personale, ma si collega funzionalmente anche alle tutele economiche crescenti previste dal Dlgs 23/15 nel caso di licenziamento individuale ingiustificato. Infatti, se il contratto di ricollocazione si rivelerà idoneo a consentire a chi è stato ingiustamente licenziato di reperire un nuovo lavoro, questo esito potrebbe considerarsi adeguato sul piano della tutela dell'occupazione costituzionalmente garantita e, quindi, ben può sostituirsi alla tutela reintegratoria dell'articolo 18. La reintegrazione che ripristina coattivamente il rapporto di lavoro (o, piuttosto, si limita a creare i presupposti per una conciliazione economica) non consente la ripresa di una proficua cooperazione che, invece, deve caratterizzare il rapporto di lavoro nell'interesse di entrambe le parti: del lavoratore a eseguire una prestazione che valorizzi la sua personalità e dell'impresa ad avvalersi di un apporto lavorativo eseguito in spirito di fattiva collaborazione.

6° TUTTOLAVORO IL JOBS ACT AL TRAGUARDO

Renzi una volta ultima tutti gli atti decreti attuativi. Attualmente già in vigore sono: il decreto sul contratto tutelato crescenti (Dlgs 23/15), che introduce una nuova disciplina sui licenziamenti illegittimi, individuali e collettivi, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato; il Dlgs 22/15, che prevede l'introduzione di nuovi ammortizzatori sociali per il 2015, fra cui la nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), l'assegno sociale di disoccupazione (Asci) e l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-coll); il Dlgs 81/15, che introduce la possibilità di modifica delle mansioni nello stesso livello di inquadramento e di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori (demansionamento) in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali o nelle altre ipotesi previste da contratti collettivi, e il Dlgs 80/15, che introduce misure sperimentali per promuovere la conciliazione tra tempi di cura, di vita e lavoro.

A seguire, entreranno in vigore i quattro dlgs approfonditi questa settimana in quattro puntate nella pagine del quotidiano, ossia il decreto legislativo sulla semplificazione degli adempimenti, che contiene, tra l'altro, anche la nuova disciplina dei controlli a distanza; il dlgs sulle politiche attive e la nuova disciplina della condizionalità per gli aiuti in caso di disoccupazione; il dlgs in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro e il dlgs sulla riforma dell'attività ispettiva

ridotti, consentendo un'esperienza d'uso immediatamente intuibile e garantendo un'elevata pertinenza dei risultati. È possibile effettuare ricerche per parole chiave e per estremi, e la sezione «Consigliati» consente al professionista un percorso privilegiato di accesso alle informazioni su tutti i temi di attualità. E, oltre al motore di ricerca, sono a disposizione indici di classificazione per semplificare l'approccio a contenuti specifici della banca dati. Effettuando una ricerca per parola chiave la banca dati restituisce i risultati in ordine di pertinenza, ma è anche possibile vederli raggruppati per tipologia di documento. Nel menu di sinistra è infatti visibile l'elenco delle fonti in cui si trovano i documenti restituiti dalla ricerca: approfondimenti, documenti ufficiali, quotidiani del Sole, casi pratici, strumenti operativi e contrattazione collettiva. Inoltre, per tutte le ricerche più frequenti o legate a temi di attualità, in cima ai risultati sono sempre in evidenza i tre documenti più rilevanti, individuati dalla redazione. Come strumento alternativo al motore di ricerca è inoltre a disposizione un indice per argomento.

www.plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/demo

Lunedì 12 ottobre la sesta edizione di «Tuttolavoro». Sotto la lente degli esperti il Jobs Act al traguardo

Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, si terrà lunedì 12 ottobre la sesta edizione di Tuttolavoro, evento tradizionalmente aperto al pubblico organizzato a partire dalle ore 8.30 fino alle 13.30 presso la sede del Gruppo 24 Ore di via Monte Rosa 91, a Milano.

Come risulta evidente dal titolo della manifestazione - "Il Jobs Act al traguardo" - la prossima edizione del convegno, imperniato sulle tavole rotonde a cui prenderanno parte imprese ed esperti del Sole 24 Ore, rappresenterà un importante momento di confronto e di sintesi delle principali novità contenute nel Jobs Act voluto dal governo

Per i professionisti disponibile la banca dati «Plus Plus 24 Lavoro»

Plus Plus 24 Lavoro è la nuova banca dati che integra informazione, approfondimenti, operatività del Sole 24 Ore, di Guida al Lavoro e del Quotidiano del Lavoro pensata per semplificare l'attività di consulenti del lavoro, giuristi e responsabili del personale, anche grazie a un motore di ricerca innovativo che fornisce risposte semplici ed efficaci. Cuore di Plus Plus 24 Lavoro è il motore di ricerca che garantisce risultati mirati e tempi di risposta